PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI ACCORDATO PER L'AFFRANCAZIONE DI COLONIE PERPETUE NEL VELITERNO

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le agevolazioni fiscali stabilite dal R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1503, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 181, prorogate con la legge 11 luglio 1941-XIX, n. 810, si applicano anche ai contratti registrati dopo la scadenza dell'anzidetta proroga e fino ad un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - PARESCHI - ACERBO

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO

Versione in vigore dal 20 maggio 1943, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga delle agevolazioni fiscali accordato per l'affrancazione di colonie perpetue nel Veliterno

Estremi	Legge 29 marzo 1943, n. 294
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-delle-agevolazioni-fiscali-accordato-per-l-affrancazione-di/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it